

Responsabile del procedimento:
Il Dirigente U.O. Risorse Umane Dott. Pierluigi Fallace
Estensore del provvedimento: Dott. Pierluigi Fallace

Decreto n. 163 del 27 MAG. 2013

OGGETTO: Regolamento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 24 decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n° 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale";

Visto il decreto legge n. 201 del 6.12.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22.12.2011 n. 214;

Visto, in particolare, l'art. 24 - comma 10 - del decreto citato che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici per le lavoratrici e per i lavoratori della pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di accesso alla pensione anticipata in presenza del requisito di anzianità, rispettivamente, di 41 anni ed 1 mese e di 42 anni e 1 mese a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito elevato di complessivi quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 (rispettivamente un mese per previsione di legge e tre mesi per adeguamento alla speranza di vita), con penalizzazione legale nel caso di dipendenti di età inferiore ai 62 anni di età pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata a due punti per ogni anno di anticipo rispetto a due;

Vista, altresì, la circolare n. 2 dell'8.3.2012 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica, in merito al citato art. 24 del decreto legge 201/2011, fornisce indicazioni interpretative per una omogenea applicazione della norma stessa, con particolare riguardo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che risulta applicabile nei confronti dei dipendenti:

- che maturano il diritto alla pensione anticipata ovvero
- che entro il 2011 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento anzianità contributiva in virtù del regime previgente al citato D.L. 201/2011, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva;

Considerato che la citata circolare raccomanda:
-di non esercitare il potere di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale;

- l'adozione di criteri generali quali, tra gli altri, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione, tali da seguire una linea di condotta coerente evitando scelte contraddittorie;

Evidenziato che questa Agenzia con decreto del Direttore Generale n. 84 del 12.3.2013 ha adottato il piano di riorganizzazione e rientro che prevede, tra l'altro, un percorso per fasi che tiene conto degli esiti della precedente riorganizzazione nonché dei potenziali pensionamenti futuri alla luce della normativa vigente;

Vista la deliberazione n. 324 del 22.3.2013 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del piano in argomento;

Richiamato l'art.16, comma 11 del d.l. 98/2011, convertito in Legge n.111 del 2011, secondo cui "in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo";

Visto il Regolamento predisposto al riguardo, attuativo delle disposizioni di legge sopra richiamate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell'Agenzia reso con verbale n.8/2013 del 17.4.2013;

Preso atto che il presente regolamento è stato trasmesso in data 5.4.2013 alle OO.SS. della dirigenza e del comparto che non hanno formulato alcun rilievo al riguardo;

Preso atto, altresì, che il medesimo regolamento è stato trasmesso in data 8.4.2013 al Comitato Unico di Garanzia il quale in data 9.4.2013 ha comunicato di non aver nessun rilievo da fare per gli aspetti di propria competenza;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.1425 del 23 novembre 2012 ad oggetto: "Legge regionale 20/2006, art.16 commi 2 bis e ter. Autorizzazione al Direttore Generale Arpal ad assumere le funzioni di Direttore Amm.vo";

Visto il parere del Direttore Scientifico, espresso per quanto di competenza in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 5, della Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 e s.m.i.;


DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate:


1. di approvare il "Regolamento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art.24 D.L. 6.12.201, n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato n.1);
2. di pubblicare lo stesso sia sul sito Intranet che sul sito istituzionale dell'Agenzia;

3. di demandare all'U.O. Risorse Umane gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che dal presente atto non deriverà alcun onere a carico dell'Agenzia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 3 pagine e da un allegato di n. 3 pagine.


Il Direttore Generale
(Avv. Roberto Giovanetti)



Il Direttore Scientifico
(Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui)



Il Dirigente Responsabile
U.O. Risorse Umane
(Dott. Pierluigi Fallace)



MOD. DELL-01-AR rev.00 del 01/02/07

ARPAL

Sede Legale: via Bombrini, 8 - 16149 Genova

Tel. +39 010 6437 235 - fax + 39 010 6437 234

C.F. e P. IVA 01305930107



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Regolamento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 24 decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214)

A R T . 1

Quadro normativo

Il presente regolamento è adottato dall' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente ligure (ARPAL) in conformità al seguente quadro normativo:

D. Lgs. 30.12.1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art.1 della L. 23.10.1992, n.421", ed in particolare l' art.15- nonies "Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali";

D.L. 25.6.2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economica, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare l' art. 72 in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

D.L. 31.5.2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in Legge 30.7.2010, n, 122, ed in particolare l' art. 12 "Interventi in materia previdenziale";

D.L. 6.7.2011 n. 98 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in Legge 15.7.2011, n.111, ed in particolare l' art. 16 comma 11 in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

D.L. 13.8.2011 n. 138 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in Legge 14.9.2011, n. 148, ed in particolare l' art. 1 in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

D.L. n. 201 del 6.12.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l' equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge 22.12.2011 n.214, ed in particolare l' art. 24 che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 6.12.2011 "Adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita";

D.L. n. 216 del 29.12.2011 ad oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in Legge 24.2.2012, n.14 ed in particolare l' art.6, comma 2-quater in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici;

Circolare n. 2 dell' 8.3.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica – ad oggetto "Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" – art. 24 – limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni;

Circolare Inps n. 37 del 14.3.2012 ad oggetto "Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2011 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall' ex INPDAP".

ART. 2

Campo di applicazione

Al fine di conseguire obiettivi di risparmio Arpal applica le disposizioni di legge in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tutto il personale dipendente che matura i requisiti previsti per la pensione anticipata, previo preavviso di sei mesi, e precisamente:

- nell'anno 2013 al compimento dell'anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi per le dipendenti donne. Tale anzianità tiene conto del mese aggiuntivo previsto dal comma 10 dell'art.24 di 201/2011 nonché dell'incremento della speranza di vita di cui al decreto interministeriale del 6.12.2011 (G.U. n.289/2011);
- nell'anno 2014 al compimento dell'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne;
- negli anni successivi sulla base dei requisiti in allora definiti e vigenti.

La risoluzione unilaterale non è esercitata nei confronti dei soggetti per i quali opera la penalizzazione legale (età inferiore ai 62 anni).

Arpal, infine, applica l'istituto della risoluzione al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento alla data del 31.12.2011 e che, in virtù di tale condizione, non subiscono alcuna penalizzazione.

Nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali verrà indicato che l'Agenzia si avvarrà dell'istituto della risoluzione unilaterale qualora ne ricorrano le condizioni sopra specificate.